

ALLEGATO REQUISITI DIMENSIONALI
di cui all'Avviso FESR 1/2022
approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 725 del 29 aprile 2022 e s.m.i.

Identificazione dell'impresa richiedente l'agevolazione:

Ragione sociale	
Codice fiscale	
Partita iva	

Tipo di impresa:

- ☐ IMPRESA ASSOCIATA
☐ IMPRESA COLLEGATA

Nota bene: per eventuali chiarimenti o delucidazioni sul tema dei rapporti rilevanti ai fini della definizione di impresa autonoma, collegata o associata si prega di prendere attenta visione dei documenti disponibili in materia di dimensione di impresa consultando il sito di Trentino Sviluppo: https://trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societa%20Trasparente/Sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/Criteri_e_modalita%20Criteri_e_modalita%20.aspx

Dati impresa richiedente l'agevolazione:

Anno	Effettivi (ULA) ^(b,c)	Fatturato (*) ^(c,d)	Totale di bilancio (*) ^(c,d)

(*) In migliaia di euro.

Dati eventuali imprese associate:

Denominazione Impresa associata	Anno	Effettivi (ULA) ^(b,c)	Fatturato (*) ^(c,d)	Totale di bilancio (*) ^(c,d)	% di partecipazione (o diritto di voto)

(*) In migliaia di euro.



Nota bene: i dati lordi indicati in tabella risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono, al 100%, i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata.

Indicare inoltre con precisione il tasso della partecipazione che lega le imprese associate o, se maggiore, la percentuale dei diritti di voto detenuti (immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente l'agevolazione).

Dati eventuali imprese collegate:

Denominazione Impresa collegata	Anno	Effettivi (ULA) ^(b,c)	Fatturato (*) ^(c,d)	Totale di bilancio (*) ^(c,d)

(*) In migliaia di euro.

Nota bene: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente indicati in tabella risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiungano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati.

Aggregazione dei dati:

Aggregando i dati indicati in precedenza si compili la seguente tabella riassuntiva che determina la dimensione dell'impresa richiedente l'agevolazione. I dati totali sono da riportare nella tabella classe dimensionale in piattaforma.

	Anno	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati dell'impresa richiedente o dei conti consolidati				
2. Dati di tutte le (eventuali) imprese associate aggregati in modo proporzionale				
3. Somma dei dati di tutte le imprese collegate (eventuali)				
TOTALE				

(*) In migliaia di euro.



NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI REQUISITI DIMENSIONALI DELL'IMPRESA

(a) La raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 individua, all'art. 3 dell'Allegato, 3 tipologie di impresa, così definite:

1. Si definisce «**impresa autonoma**» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «**imprese associate**» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.
3. Si definiscono «**imprese collegate**» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate. Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a



titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2 della Raccomandazione. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

- (b) L'art. 5 dell'Allegato della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 riporta la seguente definizione circa gli effettivi, ovvero le unità lavorative-anno (ULA).

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale,

a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

- (c) Gli art. 4 e 6 dell'Allegato della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 individuano i dati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari, nonché il relativo periodo di riferimento, come segue: 1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 della Raccomandazione essa perde o acquisisce la qualifica di media o piccola solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

4. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

5. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già



stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 5 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 5 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 5, secondo comma.

7. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

(d) Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'IVA e delle altre imposte direttamente connesse con il volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Per **totale di bilancio** si intende il totale dell'attivo patrimoniale (capitale investito). I valori di fatturato e di totale di bilancio sono quelli desunti dal libro inventari relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso di dodici mesi.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

